

REP. N. 14781

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO D'APPALTO REP. 14689 DEL 18.05.2022 PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, SMALTIMENTO IN AMBITO COMUNITARIO NONCHÉ RECUPERO ENERGETICO E/O DI MATERIA IN AMBITO NAZIONALE E COMUNITARIO DI RIFIUTI STOCCATI IN BALLE PRESSO SITI DEDICATI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA. LOTTO 15, LOC. TOPPA INFUOCATA DI FRAGNETO MONFORTE (BN) - CIG 8736579510 CUP B19J21001470001.

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisette del mese di giugno, in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me Dr. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. n. 459 del 3.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto "Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta", della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto "Presenza d'atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati" e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione prot. PG/2024/0307733 del 20/06/2024 resa ai sensi dell'art. 6 bis L.241/1990 e dell'art. 6 e 14, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale), si sono costituiti:

- 1) la Regione Campania, C.F. 80011990639 di seguito denominata Regione, nella persona della Responsabile Generale ad interim della Struttura di Missione 700500, Dott. Antonello [REDACTED], domiciliato/a per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzata alla stipula del

presente atto in virtù del combinato disposto del D.P.G.R. n.1 del 07/01/2021 di conferma della Struttura di Missione, istituita con D.G.R. n 418/2015 e della D.G.R. n. 807 del 29/12/2023 e D.P.G.R. n. 7 del 02/02/2024, di conferimento dell'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Generale della citata Struttura. Il costituito Dirigente ha reso idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, comma 2, D.P.R. n. 62/2013, in atti con prot. n. PG/2024/0282857 del 06/06/2024, conservata agli atti dell'ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;

- 2) la Società VIBECO srl a socio unico, di seguito denominata Società, con sede legale in Paderno Dugnano (MI) alla Via Roma n.75, Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Milano n. 04987510965, nella persona dell'ing. Bruno [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] - in qualità di amministratore delegato e legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarità della visura camerale del 10/06/2024 (documento T 563126412), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Milano nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 29/09/2005, Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al registro delle imprese n. 04987510965 R.E.A. n. MI -1787954;

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato per la Società con prot. n. INPS\_41046762, con scadenza al 18/09/2024, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS e INAIL e CASSA EDILE.

Verificata dalla Struttura di Missione che la Società Vibeco srl risulta iscritta nell'elenco dei fornitori e prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White list) Prefettura UTG di Milano, con richiesta di rinnovo dell'iscrizione in aggiornamento.

Il presente Atto Aggiuntivo perderà efficacia qualora successivamente alla stipula venga emessa a carico della indicata Società una comunicazione o informazione antimafia.

Verificato che ai fini del presente Atto Aggiuntivo resta valido il DUVRI approvato con decreto dirigenziale n. 21 del 28/06/2021, redatto ai fini del Contratto principale Rep. 14689

del 18.05.2022 e che, pertanto, i costi della sicurezza sono stimati in 64.205,80 € esclusa IVA, non soggetti a ribasso.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- previa acquisizione del parere dell'Ufficio Speciale Advocatura Regionale - sullo schema di contratto, sul capitolato speciale d'appalto e criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa,— rilasciato con nota acquisita al protocollo n. PG/2021/0240280 del 04/05/2021-, con Decreto Dirigenziale n. 21 del 28/06/2021 della Struttura di Missione, sono stati approvati gli atti di gara e avviata una gara con procedura aperta, di cui all'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2, dello stesso decreto, per l'affidamento del servizio di rimozione, trasporto e smaltimento in ambito comunitario e/o recupero energetico in ambito nazionale o comunitario di rifiuti stoccati in balle nei lotti 13 (Acerra) e 15 (Fragneto Monforte) del Piano Stralcio operativo, approvato con la D.G.R. n. 609 del 28/11/2015 e s.m.i., da ultimo con D.G.R. n. D.G.R. n. 402 del 03/09/2019;
- per tale ultimo sito, è stata prevista la rimozione delle 48.000 tonnellate di rifiuti ivi stoccate, con la completa evacuazione di 4 delle cinque piazzole presenti e contrassegnate con le lettere X, Y, B e C, nonché - ai sensi dell'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto - una facoltà di rinnovo nel biennio successivo alla data di stipula del contratto, per la rimozione dal medesimo sito di ulteriori 18.483 tonnellate stimate di rifiuti (quelli insistenti sulla ulteriore piazzola A);
- con Decreto Dirigenziale n. 733 del 23/11/2021 della U.O.D 60.06.01 Ufficio Speciale Grandi Opere, il Lotto 15, loc. Toppa Infuocata di Fragneto Monforte (BN) è stato aggiudicato al RTI F.lli Gentile s.r.l. - VIBECO s.r.l., con un ribasso pari al 1,493% e un importo netto di € 9.456.672,00 per servizi, oltre € 187.446,34 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso;
- l'Ufficio Speciale Grandi Opere ha comunicato, con nota prot. n. 0045535 del 27/01/2022, l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con nota n. PG/2022/0054145 del 10.02.2022 è stata comunicata l'avvenuta variazione della trasformazione societaria della società F.lli Gentile s.r.l. in Gentile Ambiente S.p.A.;

- in data 18/05/2022 è stato stipulato il contratto Rep. n. 14689 con il RTI F.lli Gentile s.r.l. - VIBECO s.r.l per l'esecuzione del servizio di rimozione, trasporto e smaltimento in ambito comunitario e/o recupero energetico in ambito nazionale o comunitario dei rifiuti imballati e stoccati, relativi al lotto n. 15 in argomento;
- in data 27.05.2022, con verbale prot. PG/2022/0281756 del 30.05.2022, è stata effettuata la consegna del citato servizio, la cui ultimazione è intervenuta in data 27.11.2023 (cfr. verbale di ultimazione n. PG/2024/0005695 del 04/01/2024);

Premettono, altresì, che

- in esito alle formali istanze pervenute dalla SOGESID spa e dal Comune di Fragneto Monforte (BN), volte a scongiurare la perdita dei finanziamenti assentiti al medesimo comune per interventi di *Messa in sicurezza d'emergenza della falda, del percolato e delle acque superficiali delle aree di deposito provvisorio di ecoballe "Toppa Infuocata" che ospita 80.000 ecoballe. Comune di Fragneto Monforte (BN)*, con nota n. PG/2023/0467830 del 03/10/2023 la UOD 02 della Struttura di Missione ha rappresentato la disponibilità ad attivare l'opzione della facoltà di rinnovo di cui al menzionato art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, per la rimozione delle ulteriori tonnellate - stimate in 18.483 - di rifiuti insistenti sulla piazzola A del sito in loc. Toppa Infuocata, anche ai fini della completa evacuazione delle aree interessate dallo stoccaggio dei c.d. rifiuti storici oggetto della nota sanzione comunitaria inflitta dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 16.07.2015 (causa C-653/13);
- sussistendone i presupposti, con verbale prot. n. PG/2024/0024690 del 16.01.2024 si è proceduto, ai sensi dell'art. 32 co. 8 del d.lgs. n. 50/2016 e in esecuzione della facoltà di cui all'art. 5 del Capitolato d'Appalto, alla consegna e avvio all'esecuzione del servizio per la rimozione dei rifiuti di cui al punto precedente, nelle more della sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo;
- nel corso dell'esecuzione del servizio principale, si è reso necessario addivenire ad una transazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 50/2016, per il riconoscimento in favore del RTI Gentile Ambiente S.p.A./Vibeco srl di un indennizzo volto al ripristino dell'equilibrio economico contrattuale *perturbato dall'imprevedibile ed imprevisto incremento (speculativo) del costo delle principali componenti economiche che concorrono alla formazione della struttura dei costi del servizio stesso;*

- in tale atto transattivo, il cui schema è stato sottoscritto in data 21.12.2023, è stato previsto che il corrispettivo come sopra rideterminato, andrà applicato anche ai servizi affidati in esecuzione della facoltà di proroga di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- con nota n. PG/2024/40853 del 16/01/2024 è stato acquisito il parere reso dall'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale in ordine allo schema di atto transattivo per il riconoscimento di un equo compenso ai sensi dell'art. 1664 del codice civile;
- l'Atto transattivo, approvato con decreto dirigenziale n. 7 del 09.02.2024, è stato sottoscritto in data 21.02.2024 e registrato all'Agenzia delle Entrate il 22.02.2024 al n. 158 Serie 3;

premettono altresì, che:

- con prot. n. PG/2024/0152617 del 25.03.2024 è pervenuta notizia dalla società Gentile Ambiente S.p.A del provvedimento di informativa antimafia ostativa ai sensi degli artt. 84 co. 4 e 91 co. 6 del d.lsg. n. 159/2011, adottato dalla Prefettura di Napoli nei confronti della medesima;
- con comunicazione posta in atti al prot. n. PG/2024/0218554 del 02.05.2024 la società Gentile Ambiente S.p.a. ha reso noto, tra l'altro, l'esito negativo del procedimento cautelare di sospensione dell'interdittiva come da Ordinanza n. 824/2024 del 19.04.2024 del TAR Campania;
- la mandante Vibeco S.r.L. con nota del 02.05.2024, in atti con prot. n. PG/2024/0221312 del 03.05.2024, ha comunicato che per effetto della permanenza del provvedimento interdittivo in parola e della sopravvenuta incapacità giuridica in capo alla mandataria Gentile Ambiente S.p.a., il raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto stipulato in data 16.02.2022 innanzi al notaio Carmine Romano, Rep. nr. 9643, Racc. nr. 7423, Registrato in data 24.02.2022 al nr. 7304 Serie 1T, risulta sciolto, dichiarandosi disponibile ad assumerne l'esecuzione dei servizi ancora da eseguire;
- con decreto dirigenziale n. 12 del 10/05/2024, sussistendo le condizioni di cui all'art. 12 del Contratto d'Appalto Rep. n. 14689 del 18.05.2022 e dell'art. 23 del Capitolato Speciale, si è proceduto, tra l'altro:
  - a prendere atto del provvedimento di informativa antimafia ostativa ai sensi degli artt. 84 co. 4 e 91 co. 6 del d.lsg. n. 159/2011, adottato dalla Prefettura di Napoli nei confronti della società Gentile Ambiente spa mandataria RTI con Vibeco srl e della

- conseguente modifica soggettiva del RTI, ex art. 12 del Contratto d'Appalto Rep. n. 14689 del 18.05.2022, art. 23 del Capitolato Speciale e dell'art. 1456 c.c.;
- ad affidare lo svolgimento delle prestazioni affidate con verbale prot. n. PG/2024/0024690 del 16.01.2024, alla Vibeco S.r.L., già mandante del RTI disciolto, ritenendo sussistenti le condizioni di legge per poter procedere all'applicazione delle misure di cui all'art. 48 co. 17 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - con nota n. PG/2024/0160900 del 28/03/2024 è stato acquisito il parere reso dall'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale in ordine allo schema del presente Atto;
- tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

### **Art. 1 Valore delle Premesse**

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo. La richiamata documentazione, conosciuta dai contraenti, è conservata presso gli uffici della Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB della Giunta Regionale della Campania avente sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, nonché presso l'Unità Operativa Dirigenziale Ufficio Speciale "Grandi Opere" (già Ufficio speciale "Grandi Opere" e così rinominato ai sensi dell'articolo 18 della Legge regionale 7 agosto 2019, n. 16, alla via Metastasio n. 25/29, Napoli.

Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata, ad eccezione dell'Atto transattivo stipulato sottoscritto in data 21.02.2024, del DUVRI, del Computo Metrico Estimativo della Sicurezza - Estensione contrattuale e del Cronoprogramma esecutivo del servizio.

### **Art. 2 Norme regolatrici dell'appalto ed interpretazione dell'Atto Aggiuntivo**

L'esecuzione del presente Atto Aggiuntivo è regolata:

- dalle clausole ivi presenti che costituiscono piena ed integrale manifestazione degli accordi intervenuti tra la Regione e il R.T.I.;
- dal Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.) approvato dalla Regione, nonché dall'offerta presentata dal R.T.I., che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non espressamente regolato;

- dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”) e ss.mm.ii.;
- dalle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (“Norme in materia ambientale”) e ss.mm.ii.;
- dal Protocollo di legalità siglato tra la Prefettura della Provincia di Napoli e la Regione Campania, in data 01 agosto 2007, pubblicato sul BURC n. 54 del 15 ottobre 2007;
- dalla L. n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;
- dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” convertito in legge 217 del 17/12/2010;
- dalla Determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L.13 agosto 2010, n. 136”;

L’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del Atto Aggiuntivo.

### **Art. 3- Oggetto dell’Atto Aggiuntivo**

La Regione affida alla società Vibeco s.r.l., che accetta, il servizio di rimozione, trasporto, smaltimento in ambito comunitario, nonché recupero energetico e/o di materia, in ambito nazionale e/o comunitario dei rifiuti imballati e stoccati sulla piazzola A del lotto 15 - località Toppa Infuocata - Fragneto Monforte, di cui al Piano stralcio operativo approvato con D.G.R. n. 609 del 28.11.2015 e s.m.i., per complessive 18.483 tonnellate stimate, secondo gli stessi patti e condizioni del contratto di appalto rep. n. 14689 del 18/05/2022, con l’applicazione delle ulteriori misure economiche contenute nell’Atto transattivo sottoscritto in data 21.02.2024, registrato all’Agenzia delle Entrate il 22.02.2024 al n. 158 Serie 3 e allegato al presente Atto.

### **Art. 4- Descrizione delle attività**

Le attività oggetto dell'Atto Aggiuntivo dovranno essere svolte secondo le indicazioni analiticamente riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto che la Società. è tenuta a rispettare. In particolare, per le modalità di prelievo, trasporto e conferimento dei rifiuti stoccati in balle CER 19.12.10 e 19.12.12, si richiamano gli artt. 6, 8, 9 e 10 del capitolato.

#### **Art. 5- Decorrenza e durata dell'Atto Aggiuntivo**

Il presente Atto Aggiuntivo produce i suoi effetti fra le parti a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna e avvio del servizio, sottoscritto ai sensi dell'art. 32, co. 13, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 15.01.2024 e in atti con prot. n. PG/2024/0024690 del 16.1.2024.

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere concluso entro e non oltre 133 giorni naturali e consecutivi come da cronoprogramma operativo in atti con n. PG/2024/0012151 del 09.01.2024, oltre trenta giorni naturali e consecutivi per gli adempimenti a carico della società per la riconsegna dei siti di stoccaggio, per complessivi 163 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del suindicato verbale, oltre le proroghe occorrenti in ragione dell'intervenuta sospensione a seguito dell'interdittiva antimafia a carico della ex mandataria Gentile Ambiente s.p.a..

Con la presa in consegna delle aree dei rifiuti stoccati in balle, la Società assumerà lo status di detentore del rifiuto, la Regione assumerà il ruolo di produttore giuridico del rifiuto (art. 9 del CSA).

La Regione si riserva la facoltà di richiedere alla Società, nel caso in cui siano già decorsi i termini di durata dell'appalto ma non sia stato rimosso il quantitativo di rifiuti posti a base di gara, ovvero non sia stato possibile impiegare l'intero importo contrattuale, il tutto per cause non attribuibili alla Società medesima, la prosecuzione del rapporto instaurato sino alla concorrenza dell'importo indicato all'articolo successivo, ovvero sino alla completa rimozione dei quantitativi stimati.

#### **Art. 6 -Corrispettivo e pagamenti**

Il corrispettivo del presente Atto Aggiuntivo è pari a 226,014 €/ton di rifiuti da rimuovere - di cui 197,140 €/ton quale prezzo contrattuale e 29,00 €/ton quale importo aggiuntivo statuito nell'Atto transattivo del 21.12.2023 - per un importo complessivo stimato di € 4.241.622,562(quattromilioniduecentoquarantunomilaseicentoventidue/562(da compensarsi



a misura) oltre IVA in misura di legge, di cui € 4.177.416,762 per servizio e € 64.205,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Saranno altresì corrisposti gli oneri sostenuti per i cicli di attività aggiuntive previsti dall'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto – *modalità e termini di esecuzione del servizio* – afferenti alle operazioni di smassamento controllato necessarie per la separazione del rifiuto dal terreno presente a copertura della piazzola A, qualora effettuate.

Nel caso in cui i rifiuti effettivamente rinvenuti in fase di rimozione risultassero inferiori, anche per una quota superiore al 20%, a quelli inizialmente stimati, nulla sarà dovuto alla Società.

L'erogazione del corrispettivo sarà disposta secondo le modalità di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto. Nello specifico, la fattura dovrà essere intestata alla Regione Campania - Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB con codice IPA0V7VR0 e dovrà riportare il CUP dell'intervento ed il CIG relativo allo specifico lotto. Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione delle prestazioni, avverrà entro i termini previsti dalla normativa vigente in tema di pagamenti della P.A., a seguito della verifica della regolarità ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e della regolarità contributiva dell'aggiudicatario.

I pagamenti verranno effettuati al netto delle eventuali penali.

#### **Art. 7- Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai fini degli obblighi di tracciabilità finanziaria disposti dagli artt. 3 e 6 della legge 13 Agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii, la società Vibeco s.r.l. ha comunicato con nota n. PG/2024/0245022 del 16/05/2024 gli estremi identificativi dei conti correnti bancari, dedicati anche in via non esclusiva al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale della persona delegata.

Il presente Atto Aggiuntivo si intende risolto nel caso che, anche una sola transazione, sia stata eseguita senza avvalersi del sistema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. La risoluzione si verifica di diritto ed è comunicata dalla parte non inadempiente alla controparte.

#### **Art. 8- Cessione del contratto**

È vietata la cessione del presente Atto Aggiuntivo sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n.52, a condizione che il cessionario sia un Istituto Bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia, e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Regione prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

#### **Art. 9 Penali**

In caso di inesatto, carente o impreciso adempimento delle prestazioni scaturenti dal presente contratto si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 19 del capitolato speciale di appalto.

Le penali applicate non potranno essere complessivamente superiori al 10,00% dell'importo totale del contratto. In caso di superamento del predetto limite sarà avviata la procedura di risoluzione del contratto.

#### **Art. 10 Clausola risolutiva espressa**

Le fattispecie di inadempimento previste dall'art. 23 del capitolato speciale d'appalto determinano la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. In particolare, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto, con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- esito negativo dei controlli, contestato per iscritto alla Società per più di cinque volte nell'intero periodo contrattuale, ovvero in caso di inosservanza delle prescrizioni impartite dal RUP (art.16 C.S.A.);
- qualora la Società non assuma il servizio per n. 7 giorni consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna delle attività;
- qualora venga accertata da parte della Stazione Appaltante e/o Struttura di Missione dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza della Società verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. - I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati. Il suddetto accertamento sarà disposto a seguito della trasmissione, da parte della Società, del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del DPR 207/2010;
- qualora venga accertata da parte della Struttura di Missione la cessione del contratto, del credito o il subappalto da parte dell'aggiudicatario in violazione di quanto previsto degli artt. 20 e 21 del C.S.A.;

- per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
- qualora si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio, per un numero di giorni consecutivi superiore a 30;
- in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- in caso di informativa antimafia positiva a carico della Società;
- in caso di esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- qualora venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e ss.mm.ii.;
- qualora venga accertata la violazione della normativa vigente in tema di ambiente, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- qualora venga disposta, nei confronti dell'imprenditore ovvero dei componenti le compagini sociali, o dei dirigenti della Società con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, misura cautelare o intervenga rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p..

Nelle predette ipotesi la Regione darà comunicazione alla Società dell'intervenuta risoluzione a mezzo pec, ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge, e incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Struttura di Missione di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalla inadempienza della Società.

La Società si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti le compagini sociali, o dei dirigenti della Società con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.

#### **Art. 11 Risoluzione per decadenza dei requisiti morali**

La Società ha diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti della società sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. In ogni caso, la Società potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato articolo 80 o qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma 1, del Codice.

### **Art. 12 Recesso**

Per sopraggiunti motivi di interesse pubblico la Società si riserva il diritto di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla società a mezzo PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, la società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società.

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, in caso di recesso alla Società sarà riconosciuto il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, decurtato dell'importo di eventuali penali.

In ogni caso la Società rinuncia espressamente, con la stipula del presente contratto, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

### **Art. 13 Polizza fideiussoria**

Ai fini dell'esatta esecuzione delle prestazioni discendenti dal presente Atto Aggiuntivo, la Società ha provveduto ad adeguare al valore del presente atto la somma garantita con polizza n. 0691430799 emessa da HDI ASSICURAZIONI SPA Agenzia 0691/1FZ, per la cauzione definitiva ai sensi degli artt. 103 del D. Lgs. 50/2016, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente Atto Aggiuntivo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'incremento della somma garantita di € 4.241.622,562 è ridotto in virtù del possesso, da parte della società, della certificazione di qualità UNI CEI EN ISO 9001 e della certificazione ambientale UNI ENISO14001. La predetta garanzia, stipulata con rinuncia

del garante alla preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del C.C., sarà svincolata totalmente, su richiesta della Società, al termine dell'esecuzione dei servizi previsti nel Atto Aggiuntivo. Lo svincolo avverrà in quota parte con deduzione di eventuali crediti della Regione verso la società. In ogni caso, la società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del presente Atto Aggiuntivo, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione. Le spese derivanti dallo svincolo delle cauzioni sono a carico della Società.

#### **Art. 14 Clausola di manleva e polizza RCT**

La Società si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di violazioni di legge, di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Atto Aggiuntivo. La Società si impegna a manlevare e tenere indenne la Regione da ogni qualsiasi controversia che possa insorgere tra la società medesima e gli eventuali collaboratori esterni. Parimenti la società è unica responsabile della custodia dei luoghi oggetto delle attività. Il personale impiegato dalla società non avrà nulla a che pretendere per l'attività svolta nei confronti della regione. La società ha trasmesso la polizza n. 430069779 rilasciata da GENERALI ITALIA spa Agenzia di PARMA (107 00), in atti con n. PG/2024/0254231 del 22/05/2024, che indennizza la Regione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, ivi comprese azioni di terzi o cause di forza maggiore, e prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati copre tutti i danni subiti dalla Regione a qualsiasi titolo, ivi comprese azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 15 Foro competente**

Le parti stabiliscono, ex art. 29 cod. proc. civile, che per qualsiasi controversia che possa eventualmente insorgere relativamente all'appalto in questione, il Foro competente è esclusivamente quello di Napoli e che è assolutamente vietato il ricorso all'arbitrato.

### **Art. 16 -Codice del Comportamento**

La Società si obbliga nell'esecuzione del Atto Aggiuntivo a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15.03.2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del Atto Aggiuntivo.

### **Art. 17- Clausola anti-pantouflage**

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, il RTI dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

### **Art. 18 Trattamento dei dati personali**

La società dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Atto Aggiuntivo, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Atto Aggiuntivo stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è

contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

La società prende atto che la Regione tratta i dati forniti dallo stesso ai fini della stipula dell'Atto Aggiuntivo, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell'Atto Aggiuntivo stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo, la società acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. La società si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Atto Aggiuntivo, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

La società si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; lo stesso si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. La società prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto l'Atto Aggiuntivo, fermo restando che il Consorzio sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

#### **Art. 19- Nomina a responsabile del trattamento dei dati**

Con la sottoscrizione del presente Atto Aggiuntivo, il rappresentante legale della società è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del Atto Aggiuntivo. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari

per l'esecuzione delle attività oggetto del Atto Aggiuntivo e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente Atto Aggiuntivo, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e la società.

#### **Art. 20- Protocollo di legalità**

Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le norme di cui al Protocollo di Legalità in materia di appalti, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in persona del Presidente p.t., in data 1° agosto 2007, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul B.U.R.C. Del 15.10.2007, n. 54, che qui si intendono integralmente riportati.

#### **Art. 21- Rinvio**

Per quanto non espressamente contemplato nell'articolo del presente contratto, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia, nonché alle norme contenute nel contratto d'appalto rep. n. 14689 del 18.05.2022.

#### **22- Spese contrattuali**

Sono a carico della società le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica, ad eccezione degli allegati per i quali l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica. Gli allegati sono conservati agli atti dell'Ufficio "AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti e URP" della Segreteria della Giunta.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016.



Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente Atto Aggiuntivo, che, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, è composto da diciassette pagine, di cui sedici per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente Atto Aggiuntivo viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).